

COMUNE DI SANGUINETTO
Provincia di Verona

**PIANO DI LOCALIZZAZIONE
DEI PUNTI OTTIMALI DI VENDITA
DI QUOTIDIANI E PERIODICI.
DISCIPLINA PER LE RIVENDITE DI
GIORNALI E RIVISTE E PER IL RILASCIO
DELLE AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE.**

Piano adottato con delibera C.C. n. 22 del 14.05.1997
ed approvato con delibera C.C. n. 43 del 17.07.1997,
entrambe esecutive ai sensi di legge.

INDICE GENERALE

ART. 1 – NORME LEGISLATIVE VIGENTI

ART. 2 – OBIETTIVI ED INDIRIZZI DEL PIANO

ART. 3 – SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

ART. 4 – TIPI DI RIVENDITE

ART. 5 – NUMERO MASSIMO CONSENTITO DI RIVENDITE

ART. 6 – PERTURE DI NUOVE RIVENDITE

ART. 7 - TRASFERIMENTO DELLE RIVENDITE

ART. 8 – AMPLIAMENTO DELLE RIVENDITE

ART. 9 – CASO NEI QUALI NON E' PREVISTA L'AUTORIZZAZIONE

ART. 10 - CONSEGNA PORTA A PORTA

ART. 11 - DISTRIBUTORI AUTOMATICI

ART. 12 - RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE

ART. 13 - CRITERI DI PRIORITA'

ART. 14 - SUPERFICI MINIME DEI LOCALI E DEI CHIOSCHI

ART. 15 - SUBINGRESSO NELLE ATTIVITA' DI RIVENDITA

ART. 16 - CHIUSURA TEMPORANEA DELL'ESERCIZIO

ART. 17 - ESERCIZIO ABUSIVO DELL'ATTIVITA'

ART. 18 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

ART. 19 - REGIME SANZIONAMENTO

ART. 20 - NORMA DI RINVIO

ART. 21 - VALIDITA' DEL PIANO

Allegato A - Prospetto di zonizzazione.

Allegato B - Suddivisione del territorio in zone commerciali. (PLANIMETRIA OMESSA)

Art. 1

Norme legislative vigenti

Il presente piano detta le norme per la disciplina ed il rilascio delle autorizzazioni amministrative, anche stagionali, relative all'apertura, all'ampliamento, al trasferimento dei punti di vendita di quotidiani e periodici del Comune di Sanguinetto in applicazione delle norme previste dalla seguente legislazione:

- D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 52 lett. a) e art. 54 lett. g);
- Legge 5 agosto 1981, n. 416, artt. 14 e 50;
- D.P.R. 27 aprile 1982, n. 268, artt. 26, 27, 28;
- Provvedimento del Consiglio Regionale Veneto 21.06.1991, n. 150, successivamente modificato dal P.C.R. 22.12.1992, n. 598;
- Legge 11 giugno 1971, n. 426 e relative norme di esecuzione contenute nel D.M. 04.08.1988, n. 375.

Art. 2

Obiettivi ed indirizzi del piano

Con la presente normativa, il Comune intende ottenere i seguenti obiettivi:

- assicurare la massima diffusione dei mezzi di informazione, anche attraverso l'aumento, se necessario, dei punti di vendita;
- articolare in modo omogeneo e razionale, sul territorio comunale, la rete di vendita facilitando l'accesso degli utenti ai di vendita;
- migliorare l'efficienza di gestione delle rivendite.

Art. 3

Suddivisione del territorio in zone commerciali

Ai fini della presente normativa il territorio comunale viene suddiviso nelle seguenti zone commerciali, specificatamente delineate nell'Allegato B:

ZONA 1 – CENTRO STORICO E ZONE LIMITROFE

ZONA 2 – CAPO DI SOPRA (NORD)

ZONA 3 – CAPO DI SOTTO (SUD)

ZONA 4 – LOCALITA' VENERA

ZONA 5 – ZONA AGRICOLA DI BONZANINI–CAMPAIARO–PISTORE–TAVANARA

Art. 4

Tipi di rivendita

Ai fini della presente normativa i punti vendita di quotidiani e periodici sono suddivisi in "esclusivi" e "promiscui".

Sono punti di vendita "esclusivi" quelli nei quali è esercitata la sola attività di rivendita di giornali e periodici e per i quali la relativa autorizzazione può essere rilasciata esclusivamente alle persone fisiche. Alle persone fisiche non può essere rilasciata più di una autorizzazione.

Sono punti di vendita "promiscui" quelli presso i quali l'attività di rivendita di quotidiani e periodici è abbinata all'esercizio di altra attività commerciale, alla rivendita di generi di monopolio, ovvero, all'attività di pubblico esercizio. Per tali punti di vendita l'autorizzazione può essere rilasciata anche alle persone giuridiche.

Art. 5
Numero massimo consentito di rivendite

Il numero massimo iniziale di rivendite consentite è quello indicato, per ciascuna zona, nell'allegato A – Prospetto di zonizzazione.

Tale numero viene aggiornato ogni qualvolta intervengono modificazioni nell'ambito della stessa zona a seguito di nuovi insediamenti, trasferimenti o cessazioni.

Art. 6
Apertura di nuove rivendite

L'apertura di una rivendita è soggetta al rilascio della prevista autorizzazione amministrativa da parte del Sindaco ai sensi dell'art. 54, lett. g) del D.P.R. n. 616/1977 e art. 7, comma 3, del P.C.R. 21.06.1991, n.150.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato:

- a) all'iscrizione della ditta richiedente nel Registro Esercenti il Commercio, come previsto dalla legge n. 426/71;
- b) alle disponibilità di piano per ogni zona, come da Allegato A – Prospetto di zonizzazione;
- c) alla locazione ottimale del punto di vendita, come previsto dal comma successivo del presente articolo;
- d) alle superfici minime previste dal successivo art. 14;
- e) al rispetto, per i chioschi occupanti suolo pubblico, delle norme di carattere urbanistico ed edilizio, nonché al rispetto delle norme del codice della strada.

Al fine di favorire una più adeguata articolazione delle rete distributiva nel territorio comunale ed assicurare una migliore produttività e più razionale localizzazione dei punti di vendita nell'ambito di ognuna delle zone commerciali, il rilascio delle autorizzazioni nei casi di nuove rivendite o di trasferimenti, è soggetto anche, ferme restando le disponibilità del piano, alla valutazione definitiva sull'ubicazione ottimale prescelta per la nuova rivendita o per la rivendita di cui si chiede il trasferimento.

Tale valutazione è riservata al Sindaco.

Andranno privilegiate le aperture di rivendite esclusive.

Art. 7
Trasferimento delle rivendite

I trasferimenti delle rivendite sia nell'ambito della stessa zona, che fra zone diverse, è subordinato all'autorizzazione amministrativa con l'applicazione di quanto disposto dal precedente articolo.

Fanno eccezione i trasferimenti che avvengono nella stessa zona commerciale di cui al precedente articolo 3, i quali sono subordinati soltanto a quanto disposto dal II° comma, lettere c) e d) dell'art. 6.

Per i trasferimenti di chioschi deve essere osservato anche il punto e).

Art. 8
Ampliamento delle rivendite

L'ampliamento degli esercizi di vendita esclusiva, ferme restando le norme del regolamento edilizio, è soggetto ad autorizzazione amministrativa allorché la superficie dell'esercizio supera quella minima prevista dall'art. 14 della presente normativa.

L'ampliamento degli esercizi promiscui è disciplinato dalle norme del piano di sviluppo e adeguamento della rete di vendita. In carenza di norme la valutazione sulla superficie minima compete al Sindaco.

Art. 9
Casi in cui non è prevista l'autorizzazione

Non è necessaria alcuna autorizzazione:

- a) per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati o associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate; per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali o religiosi, che ricorrono all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa; per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;
- b) per la vendita, anche a mezzo di distributori automatici, di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
- c) per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti, a mezzo di propri dipendenti, ovvero a mezzo di incaricati con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi della lettera a) del terzo comma dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597;
- d) per la vendita, in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti. Detto servizio può essere svolto, anche con accordi di fornitura da parte del rivenditore della zona.

Rientrando nelle ipotesi indicate alla lettera a) del primo comma, ancorché si tratti di pertinenti pubblicazioni specializzate distribuite contemporaneamente nelle edicole, anche le vendite effettuate dall'interno dei locali delle sedi attraverso aperture che diano sulla pubblica via, ovvero all'ingresso delle medesime o negli spazi immediatamente antistanti.

Art. 10
Consegna porta a porta

La consegna porta a porta può essere curata dall'esercente autorizzato, dagli editori o dai distributori.

Art. 11
Distributori automatici

Le rivendite di quotidiani e periodici a mezzo di distributori automatici, se non sono installate nelle immediate adiacenze al punto di vendita, sono soggette ad autonoma autorizzazione di cui all'art. 7 della legge 25 febbraio 1987, n.67. In questo caso il rilascio delle relative autorizzazioni dovrà avvenire tenendo conto delle esigenze derivanti dall'esistenza o meno nel medesimo bacino di utenza di altri punti di vendita.

Art. 12

Rilascio delle autorizzazioni amministrative

Le domande pervenute e relative all'apertura di nuove rivendite, ai trasferimenti ed agli ampliamenti superiori ai limiti minimi di superficie, per ottenere il parere di competenza devono contenere, tra l'altro, i seguenti elementi:

- a) caratteristiche del punto di vendita (chiosco, rivendita esclusiva o promiscua), con specificazione della superficie del chiosco o del locale e dimostrazione della disponibilità dello spazio pubblico o dei locali;
- b) planimetria della zona, con indicazione del punto di ubicazione del chiosco e planimetria del chiosco stesso e del locale in scala 1:100;
- c) eventuale titolarità di altra autorizzazione all'esercizio di altra attività.

Alla istanza per nuova rivendita deve essere allegato il certificato R.E.C. della C.C.I.A.A. riferito alla qualificazione merceologica per la distribuzione di quotidiani e periodici.

Art. 13

Criteri di priorità

Nel caso di concorrenza fra domande di trasferimento di punti di vendita esistenti e domande di apertura di nuove rivendite, riguardanti la stessa zona di localizzazione, è data preferenza ai soggetti che intendono trasferire l'esercizio da altra zona nella zona stessa.

In presenza di richieste concorrenti, il Sindaco rilascia le nuove autorizzazioni in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande, attenendosi alle priorità di cui all'art. 10 del P.C.R. 21.06.1991, n. 150.

Art. 14

Superfici minime dei locali e dei chioschi

Per l'apertura di nuovi esercizi e per il trasferimento degli esercizi esistenti, la superficie di vendita minima dei locali destinati alla rivendita esclusiva di giornali e riviste è fissata in mq. 15.

Nei casi di abbinamento con altre tabelle merceologiche si applicano le norme del piano di sviluppo ed adeguamento delle rete di vendita. In carenza di norme la valutazione sulla superficie minima compete al Sindaco.

Per i chioschi la superficie minima è di mq. 5.

Art. 15

Subingressi nelle attività di rivendita

Il trasferimento della titolarità di un esercizio di rivendita di quotidiani e periodici per atto tra vivi o a causa di morte comporta la volturazione dell'autorizzazione, sempreché sia provato l'effettivo trapasso ed il possesso dei requisiti professionali.

Il trasferimento per atto tra vivi è consentito solo se avviene con la cessione dell'azienda in proprietà.

L'affidamento in gestione è consentito soltanto in caso di comprovato impedimento per malattia o infortunio, o di superamento dell'età pensionabile.

Si applica la disciplina della legge 426/71 e delle relative norme regolamentari, in materia di subingressi.

Art. 16

Chiusura temporanea dell'esercizio

In caso di chiusura temporanea e ricorrente dei punti fissi di vendita o di impedimento temporaneo di titolari di rivendite in posti fissi, questi devono affidare a titolari di altre licenze, o ad altri soggetti, la vendita anche porta a porta, di quotidiani e periodici e devono esporre sulla rivendita chiusa apposito cartello indicante il luogo e le modalità di svolgimento dell'attività di vendita.

Se non è adempiuto tale obbligo di affidamento della vendita, le imprese editoriali e di distribuzione possono provvedere direttamente.

Nei casi in cui l'impedimento sia dovuto a malattia o infortunio, il titolare dimostra con idonea documentazione tale stato e comunica al Sindaco, che dispone adeguati controlli, la durata di tale impedimento e il soggetto al quale viene affidata la continuazione dell'esercizio.

L'affidamento non può superare il periodo di malattia o dell'infortunio.

Art. 17

Esercizio abusivo dell'attività

L'esercizio abusivo dell'attività di vendita di quotidiani e periodici è sottoposto alla stessa disciplina sanzionatoria prevista, dalla legge in vigore, per l'esercizio abusivo dell'attività di commercio al dettaglio in sede fissa.

Art. 18

Revoca dell'autorizzazione

Il Sindaco procede alla revoca dell'autorizzazione alla rivendita di quotidiani e periodici nei seguenti casi:

- a) non venga attivata la rivendita entro sei mesi dalla data del rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- b) il titolare di autorizzazione permanente sospenda la rivendita per un periodo superiore a sei mesi;
- c) venga affidata in gestione a terzi la rivendita esclusiva di quotidiani e periodici. In tal caso la revoca è disposta trascorsi i sessanta giorni da un apposita diffida del Sindaco;
- d) non venga assicurata parità di trattamento alle diverse testate. La revoca è disposta in caso di recidiva;
- e) l'intestatario dell'autorizzazione venga cancellato dal Registro Esercenti il Commercio, salvo non siano state presentate nel termine di novanta giorni regolari domande di subingresso.

Art. 19

Regime sanzionatorio

Nel caso di esercizio dell'attività di rivendita o di trasferimento della sede della rivendita senza possesso della prescritta autorizzazione, il Sindaco ordina la chiusura dell'esercizio ai sensi dell'art. 39, ultimo comma, della legge 11 giugno 1971, n. 426 e della legge 30 luglio 1974, n. 324.

Si applica la sanzione amministrativa da £. 500.000 a £. 5.000.000, nel caso in cui l'attività sia svolta in forma ambulante in condizioni diverse da quelle contemplate all'art. 7 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.

Ai titolari delle autorizzazioni per la vendita dei quotidiani e periodici è fatto divieto di:

- a) sospendere l'attività, nel caso di rivendita non stagionale, per un periodo superiore a un mese all'anno, senza l'autorizzazione preventiva del Sindaco per gravi documentati motivi o per cause di forza maggiore;
- b) riservare diverso trattamento alle diverse testate;
- c) affidare in gestione la rivendita.

Le trasgressioni di cui al punto b) del precedente comma comportano il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da £. 200.000 a £.2.000.000.

Quelle di cui ai punti a) e c) da £. 300.000 a £. 3.000.000.

In caso di recidiva, oltre all'applicazione della sanzione pecuniaria, può procedersi anche alla revoca dell'autorizzazione.

All'applicazione della sanzione di cui al presente articolo provvede il Sindaco con ordinanza, secondo le procedure stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e le relative somme sono introitate direttamente dal Comune.

Art. 20 Norma di rinvio

Per quanto non previsto nel presente piano si rinvia alla disciplina vigente in materia di editoria e di rivendite di quotidiani e periodici.

Art. 21 Validità del piano

Il presente piano è soggetto a revisione quadriennale.

ALLEGATO A – PROSPETTO DI ZONIZZAZIONE

ZONE	PUNTI VENDITA ESISTENTI	PUNTI VENDITA OTTIMALI	DIFFERENZA
1 – CENTRO STORICO E ZONE LIMITROFE	1	1	===
2 – CAPO DI SOPRA (NORD)	===	===	===
3 – CAPO DI SOTTO (SUD)	1	1	===
4 – LOCALITA' VENERA	1	1	===
5 – ZONA AGRICOLA DI BONZANINI-CAMPAIARO- PISTORE-TAVANARA	===	===	===
T O T A L E	3	3	===